

Scatta l'obbligo della PEC per gli amministratori di società

La legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), all'art. 1, c. 860, in sordina fa scaturire l'obbligo di creare e comunicare al Registro delle Imprese un indirizzo di posta elettronica certificata, per gli amministratori di società.

L'**obbligo di Pec** è già esistente, per le società e per le imprese individuali, ma, interpolando la disciplina preesistente (art. 5 D.L. 18.10.2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2012, n. 221), viene **esteso agli amministratori**. L'asciuttezza della disposizione può determinare qualche dubbio applicativo. Vediamo i casi per le varie tipologie di società

S.r.l e S.R.L unipersonali

Ovviamente nessun dubbio in merito **all'obbligo per le società unipersonali**, il cui amministratore incorrerà nell'obbligo di proprio indirizzo Pec, disciplina differente per le imprese individuali dove di fatto la Pec della ditta corrisponde a quella del titolare firmatario. La differenza è presto spiegata: ai fini dei procedimenti sanzionatori (le sanzioni amministrative ex L. 689/1981), la società unipersonale, in quanto persona giuridica, è obbligato solidale e, quindi, la notifica deve essere differente per l'amministratore/trasgressore e per la società/obbligato solidale; non è così per l'impresa individuale, il cui unico soggetto destinatario delle sanzioni amministrative è appunto il titolare firmatario.

Altra questione riguarda invece le **società che hanno come organo amministrativo l'intero Consiglio di Amministrazione**, fattispecie a dire il vero molto rara: in questo caso, l'obbligo di Pec riguarda tutti gli amministratori. La terminologia porterebbe a pensare che, anche ove sia invece demandata a una figura quale l'**amministratore delegato** l'effettiva amministrazione della società, **l'obbligo debba ugualmente riguardare tutti i componenti del CdA** (su questo aspetto sarebbe auspicabile un chiarimento). Anche se di solito si tratta di figure che non prendono parte all'amministrazione intesa come gestione sociale, avendone formalmente delegato a terzi appunto la conduzione, allo stato se non è precisato che l'obbligo è solo per l'amministratore/legale rappresentante, l'obbligo sussiste per tutto il CdA.

Coop.

L'organo di governo delle **società cooperative**, per le quali non è più possibile avere un soggetto unico (presidente o amministratore unico), ma vi è obbligo di costituire organi amministrativi collegiali formati da almeno 3 persone (art. 2542 c.c.) sussiste l'obbligo di PEC per ogni amministratore.

S.a.s.

Nessun dubbio per le **S.a.s.**, il socio accomandante non è amministratore ma semplicemente "finanziatore" e, quindi, non è soggetto a obbligo Pec il cui **obbligo è invece previsto per il socio accomandatario** che svolge l'amministrazione.

S.n.c.

Tutti i soci essendo illimitatamente responsabili dovranno munirsi di PEC.

DECORRENZA

La disposizione prevede la **decorrenza dell'obbligo dal 1.01.2025**, ma come spesso succede, sono evidentemente necessari i provvedimenti attuativi; pertanto, al momento non pare applicabile il procedimento di regolarizzazione automatica previsto dal suddetto art. 5, c. 2 D.L. 179/2012, (che prevede tra l'altro l'assegnazione di un domicilio digitale d'ufficio), né la sanzione per le società come disposta dall'art. 2630 c.c., per ciascun legale rappresentante in carica alla data di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale (da 206 a 2.064 euro, nella pratica 412 euro per ciascun Legale Rappresentante).

Le disposizioni attuative sono, ad esempio, necessarie per regolamentare l'effettività del nuovo obbligo per le società già iscritte al Registro delle Imprese, potendosi escludere proprio per costruzione normativa che l'obbligo riguardi esclusivamente le società di nuova costituzione post 1.01.2025.